

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione del Consiglio

**Deliberazione del Consiglio regionale 21 novembre 2017, n. 245-44267**

**Partecipazione della Regione Piemonte in qualità di socio fondatore alla costituzione della Fondazione 'Centro eventi Il Maggiore' di Verbania. Approvazione dello schema di atto costitutivo e dello Statuto.**

(omissis)

Tale deliberazione, nel testo che segue, è posta in votazione: **il Consiglio approva.**

### **Il Consiglio regionale**

#### **premessato che**

- ai sensi della legge regionale 28 agosto 1978, n. 58 (Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali), la Regione interviene per la promozione e il sostegno di attività di promozione culturale al fine, stabilito dall'articolo 1 della medesima legge, di "consentire uno sviluppo diffuso e omogeneo delle attività e delle strutture in tutto il territorio";
- la Regione nel proprio Programma di attività in materia di beni e attività culturali per il triennio 2015/2017, approvato con deliberazione della Giunta regionale 20 luglio 2015, n. 116-1873 (L.r. 58/78. Programma di attività in materia di promozione dei beni e delle attività culturali 2015-2017 e criteri di valutazione delle istanze di contributo. Riparto delle risorse stanziare secondo le singole linee di intervento. Approvazione), ha individuato il metodo delle intese interistituzionali, fra cui quelle fra Regione ed enti locali, quale strumento di programmazione dei propri interventi sul territorio in particolare individuando situazioni di eccellenza sulle quali condividere gli interventi;
- nelle linee di indirizzo generali del suddetto Programma è espressamente contemplata la necessità "di recuperare un ruolo degli Enti che sia connotato da capacità di fare sistema, attrarre e sollecitare relazioni e sviluppare progetti condivisi, costituire occasioni di crescita di altre realtà artistiche e di nuove professionalità, di costituire punto di incontro tra realtà locali e operatori nazionali o stranieri";

#### **rilevato che**

- il territorio del Verbano Cusio Ossola, pur risentendo di una posizione geografica che lo colloca talvolta ai margini dei flussi della programmazione culturale, ha saputo sviluppare, grazie all'impegno degli enti locali e dell'associazionismo, una considerevole articolazione e ricchezza dell'offerta culturale, sviluppando una programmazione di qualità e valorizzando i beni e i luoghi culturali e dello spettacolo, che hanno saputo attrarre l'interesse non solo delle proprie, singole comunità ma anche da parte dei territori limitrofi e dei circuiti turistici nazionali e internazionali, anche attraverso lo sviluppo di vocazioni diverse e complementari dello spettacolo dal vivo;
- in particolare la Città di Verbania si colloca in un contesto territoriale omogeneo e strategico per l'area del Verbano Cusio Ossola, sia dal punto di vista geografico, con notevoli potenzialità di sviluppo dei rapporti con un bacino di utenza anche esterno, quali le aree contigue della Svizzera e della sponda lombarda del Lago Maggiore, sia per la vivacità dell'offerta culturale esistente;
- la Città di Verbania, a fronte di rilevanti investimenti e anche grazie al ricorso ai fondi POR FESR 2007/2013 (Programma europeo cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale), ha realizzato il Centro eventi "Il Maggiore", di proprietà del Comune stesso, progettato

dall'architetto spagnolo Salvador Perez Arroyo, struttura architettonica dal carattere europeo e contemporaneo, le cui forme prendono ispirazione dalla geologia del luogo, opera d'arte moderna e avveniristica, punto d'incontro tra arte e architettura;

**preso atto che**

- in data 16 dicembre 2016 la Città di Verbania e la Regione hanno sottoscritto un Protocollo d'intesa per il biennio 2016-2017 per l'avvio presso il Centro eventi "Il Maggiore" di Verbania di un polo di promozione culturale e dello spettacolo dal vivo, in un'ottica più generale di sviluppo delle attività culturali sul territorio del Verbano Cusio Ossola, mettendo a sistema le risorse e il patrimonio di luoghi dello spettacolo, inserendoli in modo qualificato nella più complessiva offerta culturale della Regione, legandoli strettamente al tessuto sociale e culturale;
- a seguito del confronto tra le parti svolto in attuazione del suddetto Protocollo, la costituzione di una Fondazione istituita dalla Regione e dalla Città di Verbania rappresenta la soluzione più consona alla gestione del Centro eventi "Il Maggiore";

**vista** la deliberazione della Giunta regionale 10 luglio 2017, n. 24-5322 (Partecipazione della Regione Piemonte in qualità di socio fondatore alla costituzione della Fondazione Centro Eventi il Maggiore di Verbania. Autorizzazione alla sottoscrizione dell'atto di costituzione e approvazione dello Statuto: Proposta al Consiglio regionale) e preso atto delle motivazioni in essa addotte;

**preso atto** che ai sensi della suddetta deliberazione

- le caratteristiche della Fondazione istituenda rispettano quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio regionale 22 settembre 1999, n. 557-11487 (Criteri generali per la partecipazione della Regione Piemonte, in qualità di socio, alla costituzione di enti culturali e per l'adesione a strutture già esistenti);
- la Fondazione verrà iscritta nel Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche, istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto 'n. 17 dell'allegato 1 della l. 15 marzo 1997, n. 59') e con deliberazione della Giunta regionale 2 aprile 2001, n. 39-2648 (Provvedimenti relativi al DPR 10.02.2000, n. 361. Istituzione Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche);
- la spesa di euro 51.700,00, corrispondente al 50 per cento della dotazione patrimoniale indisponibile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), dello Statuto della Fondazione, troverà copertura per il 2018 sul capitolo 292602 della missione 05, programma 05.02 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, che è pertinente e che presenta la necessaria disponibilità;
- la spesa di euro 5.000,00, quale costo massimo riconosciuto per la costituzione della Fondazione, verrà ripartita in ragione della metà fra i succitati enti costituenti e che quindi la somma di euro 2.500,00, corrispondente al 50 per cento della suddetta spesa, trova copertura sul capitolo per il 2018 182898 della missione 05, programma 05.02 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019;
- è riconosciuta, per il perseguimento degli scopi statutari della Fondazione, per il primo anno di attività riferito al 2018, la somma di euro 250.000,00 sul capitolo 182898, della missione 05, programma 05.02 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, che è pertinente e che presenta la necessaria disponibilità;

**acquisito** il parere favorevole della VI commissione consiliare permanente espresso a maggioranza in data 7 settembre 2017

d e l i b e r a

- di approvare la partecipazione della Regione Piemonte, unitamente al Comune di Verbania, quale fondatore promotore, alla costituzione della Fondazione denominata “Centro eventi Il Maggiore”, con sede in Verbania;
- di approvare lo schema dell’atto costitutivo (allegato A) e dello statuto (allegato B), allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare mandato al Presidente della Giunta regionale o ad un suo delegato di sottoscrivere l’atto costitutivo e lo statuto, con facoltà di apporre eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie.

REPERTORIO N.

RACCOLTA N.

ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno.....nel mese di.....il giorno.....

In..... nel mio studio in.....n.....

alle ore.....

Avanti me.....notaio in....., iscritto al Collegio Notarile  
di.....assistito dai signori:

- .....  
.....  
.....  
.....  
.....

Intervenuti nel presente atto quali testimoni a me noti ed idonei, sono comparsi i signori:

1 - ....., nato a .....,

il .....,

2 - ..... nato a.....,

il.....

i quali intervengono al presente atto non in proprio, ma per conto ed in rappresentanza del

“COMUNE DI VERBANIA”

con sede in Verbania, Via/Piazza..... n.....

codice fiscale e Partita IVA.....

e della

“REGIONE PIEMONTE”,

con sede in Torino, Piazza Castello n. 165,

codice fiscale 80087670016 e Partita IVA 02843860012

quanto infra autorizzati rispettivamente con deliberazione della Giunta comunale n. .... del  
....., che in copia conforme in data ..... qui si allega sotto la lettera “A”, in

virtù della nomina con atto del Sindaco in data..... che pure in copia conforme in data odierna n.....di mio rep..... si allega sotto la lettera "B" ed in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. .... del ....., che qui si allega in copia conforme in data..... sotto la lettera "C", in forza di delega del Presidente della Regione Piemonte in data..... n. ....di protocollo che qui in copia conforme in data odierna n. .... di mio rep. .... si allega sotto la lettera "D".

Detti comparenti, della cui identità personale io sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto col quale:

premesso

- che la Città di Verbania ha realizzato il Centro Eventi "Il Maggiore", di proprietà del Comune stesso, progettato dall'architetto spagnolo Salvador Perez Arroyo, struttura architettonica dal carattere europeo e contemporaneo, le cui forme prendono ispirazione dalla geologia del luogo, opera d'arte moderna e avveniristica, punto d'incontro tra arte e architettura. L'Edificio è ubicato sulla riva del Lago Maggiore e, inaugurato nel mese di giugno del 2016, è entrato a far parte della rete di sedi culturali della città divenendone il principale punto di riferimento, in particolare per lo spettacolo dal vivo, a Verbania. "Il Maggiore", con una sala teatro da oltre cinquecento posti, una sala minore da duecento, un grande foyer, un'arena esterna, camerini, uffici, sale prova, bar ristorante, magazzini, depositi e altri spazi di servizio, per la sua unicità architettonica, ambisce ad assumere un ruolo di riferimento culturale per l'intero territorio e a diventare anche centro di attrazione dell'utenza di una più vasta area. Il Comune di Verbania intende sfruttare le potenzialità offerte in particolare da "Il Maggiore", ma in connessione con il complesso delle infrastrutture esistenti, per un rilancio delle politiche culturali che, in collaborazione con le realtà associative e istituzionali locali, possano essere volano di crescita e sviluppo di Verbania e del territorio. La Regione Piemonte, nel proprio Programma di Attività in materia di beni e attività culturali per il triennio 2015-2017, approvato con DGR 20 luglio 2015, n. 116-1873, ha individuato il metodo delle intese interistituzionali, fra cui quelle fra Regione ed Enti locali, quale strumento di programmazione dei propri interventi sul territorio, in particolare individuando situazioni di eccellenza sulle quali condividere gli interventi. Nelle linee di indirizzo generali del suddetto Programma è espressamente contemplata la necessità "di recuperare un ruolo degli Enti che sia connotato da capacità di fare sistema, attrarre e sollecitare relazioni e sviluppare progetti condivisi, costituire occasioni di crescita di altre realtà artistiche e di nuove professionalità, di costituire punto di incontro tra realtà locali e operatori nazionali o stranieri". In considerazione di ciò, su proposta della Città di Verbania, con propria deliberazione del 17 ottobre 2016, n. 21-4066, la Giunta regionale ha approvato un Protocollo d'Intesa tra la suddetta Amministrazione comunale e la Regione Piemonte per l'avvio presso il Centro Eventi "Il Maggiore" di Verbania di un polo di promozione culturale e dello spettacolo dal vivo, in un'ottica più generale di sviluppo delle attività culturali sul territorio del Verbano-Cusio-Ossola". La Regione Piemonte, in forza del sopra richiamato Protocollo d'Intesa, ha pertanto condiviso la fase di avvio e consolidamento delle attività del Centro Eventi "Il Maggiore", programmate per l'anno 2016. Il primo anno di attività del Centro ha confermato l'elevato interesse e l'alta partecipazione della popolazione di Verbania e del territorio circostante per questa nuova realtà. I due Enti hanno pertanto congiuntamente condiviso l'ipotesi di costituzione di una fondazione aperta anche all'ingresso di nuovi soggetti, quale soluzione più consona alla sua gestione.

Tanto premesso è da ritenere quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Comune di Verbania e Regione Piemonte, come rappresentati, convengono:

1) Ai sensi degli artt. 14 e seguenti del c.c. è costituita la Fondazione denominata:

**"Fondazione Centro Eventi il Maggiore di Verbania"**, con sede in Verbania, con indirizzo in Via Al Torrente, S. Bernardino n. 49.

**2)** La Fondazione non ha scopo di lucro ed i proventi del suo patrimonio e delle sue attività sono destinati integralmente al conseguimento degli scopi statutari; risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere fondazione disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del codice civile e dall'articolo 1, comma 1, del DPR n. 361/2000. La Fondazione, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, favorisce il coinvolgimento e la partecipazione di soggetti ed enti pubblici e privati. La Fondazione opera e le sue finalità statutarie si realizzano essenzialmente nell'ambito del territorio della Regione Piemonte, in particolare nel territorio corrispondente all'attuale Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 dello Statuto.

**3)** La Fondazione si propone il raggiungimento degli scopi indicati nell'articolo 2 dello Statuto.

**4)** La Fondazione, nei limiti connessi al perseguimento dei propri scopi e nel rispetto del principio di economicità della gestione, può svolgere tutte le attività idonee al loro perseguimento, come definite dallo Statuto.

**5)** La Fondazione opererà nell'osservanza delle norme contenute nello Statuto che viene allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "E", previa lettura da me notaio datane ai comparenti, e che deve intendersi come qui integralmente riportato in particolare con riferimento alle norme sull'ordinamento e l'amministrazione.

**6)** Il patrimonio iniziale è costituito dal fondo patrimoniale indisponibile, consistente nella somma complessiva di euro 103.400,00 (centotremilaquattrocento/00), risultante dai conferimenti in denaro effettuati dai Fondatori Promotori rispettivamente nelle sotto indicate proporzioni:

COMUNE DI VERBANIA euro 51.700,00 (cinquantunomilasettecento/00)

REGIONE PIEMONTE euro 51.700,00 (cinquantunomilasettecento/00)

a mezzo dei bonifici bancari tutti prima d'ora effettuati e con valuta già disponibile sul c/c..... ABI .....CAB .....presso BANCA....., filiale ....., conto corrente all'uopo costituito e vincolato alla costituzione della Fondazione, come risulta dalla attestazione della Banca .....che qui si allega sotto la lettera "F", in copia conforme in data odierna n .....di mio rep.

**7)** Il patrimonio della Fondazione è costituito dal patrimonio indisponibile e dal patrimonio disponibile, come definiti dall'articolo 3 dello Statuto.

Quale erogazione, nel primo anno di vita della Fondazione, il Comune di Verbania ha versato la somma di euro 250.000,00, risultante dal capitolo n..... "(titolo del capitolo)" per l'esercizio del medesimo anno (Codice Bilancio.....- Codice Progetto.....) e così anche la Regione Piemonte ha effettuato il versamento dell'importo di Euro 250.000,00.con imputazione della spesa sul capitolo.....dell'esercizio di bilancio della stessa annualità.

**8)** Sono Fondatori Promotori il Comune di Verbania e la Regione Piemonte. Possono, altresì ottenere la qualifica di Sostenitori, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettere h) e i) dello Statuto, le persone giuridiche pubbliche o private e le persone fisiche che, condividendo le finalità della Fondazione e rappresentando il legame della stessa con il territorio presso cui opera, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione ovvero con un'attività professionale, di particolare rilievo, o con l'attribuzione di beni materiali od immateriali o la prestazione di beni o servizi. Essi sono tenuti a versare una somma annuale ad accrescimento del patrimonio disponibile, in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto.

**9)** Sono Organi della Fondazione:

- a) il Collegio dei Fondatori;
  - b) il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione;
  - c) il Consiglio di Amministrazione;
  - d) l'Assemblea dei Sostenitori;
  - e) il Revisore dei Conti,
- come definiti e regolati dallo Statuto.

**10)** Il Collegio dei Fondatori è costituito dai legali rappresentanti pro tempore, o loro delegati, dei Fondatori Promotori, nominati, in conformità alle determinazioni interne dei singoli Enti costituenti, in persona del signor ....., quale Presidente del Collegio dei Fondatori e legale rappresentante della Città di Verbania e del signor....., nella veste di Vice Presidente del Collegio medesimo e legale rappresentante della Regione Piemonte. Il Presidente della Fondazione è anche presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato dal Collegio dei Fondatori con le modalità stabilite dall'articolo 11 dello Statuto. Il Comune di Verbania, ai sensi del medesimo articolo, nomina il Presidente della Fondazione, nella persona del signor.....; questi ha la rappresentanza legale della Fondazione ed esercita tutti i poteri necessari per il buon funzionamento della stessa, come meglio precisato nell'articolo 10 dello Statuto. In caso di vacanza, assenza o oggettivo impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente della Fondazione, nominato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, dello Statuto.

Il signore ....., presente, dichiara di accettare la carica allo stesso conferita, attestando che non sussiste al riguardo alcuna causa di incompatibilità o decadenza.

**11)** Vengono nominati, quali Consiglieri, ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto:

il signore....., a seguito di designazione con atto deliberativo della Giunta regionale

il signore..... designato dal Comune di Verbania

il signore..... designato all'unanimità dal Comune di Verbania e dalla Regione Piemonte, Fondatori promotori.

Può far parte del Consiglio di Amministrazione un componente designato dall'Assemblea dei Sostenitori, qualora costituita, con le modalità di cui all'articolo 9 ovvero due componenti nel caso in cui i membri dell'Assemblea medesima siano in numero superiore a tre.

I signori....., tutti presenti, dichiarano di accettare la carica loro conferita, attestando che non sussiste al riguardo alcuna causa di incompatibilità o decadenza.

**12)** Il Comune di Verbania e la Regione Piemonte, Fondatori promotori, nominano, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto, il signore....., quale Revisore dei Conti della Fondazione.

Il signore ....., presente, dichiara di accettare la carica allo stesso conferita.

**13)** Il primo esercizio avrà scadenza il 31 dicembre 2018, i successivi esercizi avranno inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno. E' vietata la distribuzione di utili e/o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve, salvo che sussista in tal senso un obbligo di legge.

**14)** I Signori....., ai quali vengono attribuiti tutti i poteri e le facoltà all'uopo necessari, ivi compresa la facoltà di apportare al presente atto costitutivo e all'allegato Statuto tutte le integrazioni e modifiche che fossero eventualmente richieste dall'Autorità competente ai fini del riconoscimento, sono delegati, in via tra di loro disgiunta, a compiere tutto

quanto necessario per l'iscrizione della Fondazione nel Registro delle Persone Giuridiche (proporre le relative istanze, presentare comunicazioni, sottoscrivere e presentare la documentazione ad esse connesse ecc.).

**15)** Ai fini della repertoriazione si indica in complessivi euro 103.400,00 il fondo patrimoniale indisponibile della Fondazione qui costituita.

Per quanto possa occorrere si indica in euro .....l'ammontare approssimativo delle spese poste a carico della Fondazione per la sua costituzione.

Si omette per espressa volontà dei comparenti la lettura degli allegati ad eccezione dello Statuto che viene da me notaio letto ai comparenti alla presenza dei testimoni.

Quest'atto scritto con mezzi elettronici da me notaio e da persona di mia fiducia da me diretta e da me completato ho letto ai comparenti, con l'allegato Statuto, alla presenza dei testimoni ed essi lo hanno dichiarato conforme alla propria volontà e con i testimoni e con me notaio lo approvano e lo sottoscrivono, a norma di Legge, alle ore.....

Consta di..... fogli di cui sono scritte.....intere facciate e fin qui della presente

Firmato.....

Firmato.....

Firmato.....

Firmato.....

Firmato.....

Firmato.....

Firmato.....

Firmato.....

# FONDAZIONE IL MAGGIORE

## STATUTO

### Capo I Fondazione

#### Art. 1.

(Costituzione, sede, Sostenitori, durata)

1. E' costituita la Fondazione Il Maggiore, con sede in Verbania, Via Al Torrente, S. Bernardino n. 49. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e dell'art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 361/2000. La Fondazione si costituisce per promuovere e valorizzare presso il pubblico le attività culturali in ogni loro forma ed espressione nonché il patrimonio storico, architettonico e artistico con il coinvolgimento e la partecipazione di soggetti ed Enti pubblici e privati.
2. Il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune non comporta modifica del presente Statuto ed è deliberata dal Collegio dei Fondatori di cui all'art. 7.
3. Sono Fondatori Promotori il Comune di Verbania e la Regione Piemonte, che hanno sottoscritto l'Atto di Costituzione.
4. Possono, altresì, ottenere la qualifica di Sostenitori, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. h) e i), le persone giuridiche pubbliche o private e le persone fisiche che, condividendo le finalità della Fondazione e rappresentando il legame della stessa con il territorio presso cui opera, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione ovvero con un'attività professionale, di particolare rilievo, o con l'attribuzione di beni materiali od immateriali o la prestazione di beni o servizi. Essi sono tenuti a versare un contributo annuale ad accrescimento del patrimonio indisponibile o disponibile, in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 13.
5. La qualifica di Sostenitore dà diritto ad essere parte attiva della Fondazione in considerazione della necessità ed importanza delle categorie di provenienza nel generale obiettivo della stessa di possedere una base partecipativa più larga possibile.
6. Il mantenimento della qualifica di Sostenitore è subordinato al rispetto degli impegni di cui ai commi 4 e 5.
7. I Sostenitori hanno diritto di far parte, nella persona del legale rappresentante o suo delegato, dell'Assemblea dei Sostenitori di cui all'art. 9.
8. Possono assumere la qualifica di Sostenitori, secondo le modalità specificate al comma 4, anche le persone giuridiche, gli Enti Pubblici o Privati od altre Istituzioni aventi sede all'estero.
9. La Fondazione opera essenzialmente nell'ambito del territorio della Regione Piemonte, in particolare nel territorio corrispondente all'attuale Provincia del Verbano Cusio Ossola.
10. La durata della Fondazione è illimitata, salvo scioglimento a norma del Codice Civile.

#### Art. 2

(Scopi)

1. La Fondazione non ha finalità di lucro, non può distribuire utili, è aconfessionale e apolitica ed è volta all'esclusivo perseguimento di finalità sociali, con lo scopo di contribuire allo sviluppo e alla promozione delle attività culturali nel territorio della Regione Piemonte e in particolare dell'attuale Provincia del Verbano Cusio Ossola.

2. Nell'ambito delle sue finalità generali la Fondazione persegue, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati:

- a) la migliore fruizione da parte del pubblico dei beni e delle attività culturali;
- b) la definizione di linee strategiche e funzionali preordinate allo sviluppo culturale e turistico del territorio, in un'ottica di coordinamento delle attività dei Fondatori e dei Sostenitori della Fondazione in sinergia con i diversi attori del territorio;
- c) la promozione e la valorizzazione, in un'ottica di sistema, del complesso delle attività culturali e dei beni del patrimonio storico-architettonico, che da un lato sviluppi la capacità attrattiva del territorio in una prospettiva di incremento del turismo culturale e, dall'altro, accresca le opportunità di fruizione da parte della popolazione residente, ne rafforzi il senso di appartenenza alla comunità territoriale e ne aumenti le potenzialità di progresso economico;
- d) l'inserimento delle attività oggetto del proprio intervento e delle proprie competenze all'interno di più ampi circuiti e reti culturali e turistiche coerenti per finalità con quelle perseguite dalla Fondazione.

3. Per il perseguimento degli scopi di cui ai precedenti commi la Fondazione può:

- a) organizzare eventi e attività culturali, rassegne, festival e stagioni di spettacolo, anche gestendo spazi e strutture teatrali o multidisciplinari;
- b) realizzare attività espositive, studi, ricerche, iniziative scientifiche, seminari e convegni, attività formative, didattiche o divulgative, anche in collaborazione con il sistema scolastico o universitario e con istituzioni culturali e di ricerca italiane e straniere, anche curandone la pubblicazione dei relativi atti, nonché istituendo premi, borse di studio e contratti di ricerca;
- c) svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto al perseguimento degli scopi istituzionali, attività nel settore editoriale, multimediale e audiovisivo, del merchandising, anche per il tramite di enti all'uopo costituiti secondo la legge italiana o enti di altra natura, ivi compreso il trust, costituiti secondo leggi straniere;
- d) realizzare itinerari culturali, individuati mediante la connessione fra attività e beni culturali e ambientali diversi, anche in collaborazione con gli enti e organi competenti in ambito turistico;
- e) gestire condurre in locazione, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili e immobili, impianti, attrezzature e materiali necessari per l'espletamento della propria attività istituzionale;
- f) promuovere l'informazione e l'intrattenimento di rapporti con enti culturali di rilievo, anche internazionali, per la diffusione delle attività e delle opere artistiche;
- g) sviluppare una progettualità per accedere ai fondi dell'Unione Europea, anche per il tramite degli Enti Locali, per la realizzazione di progetti di promozione culturale e turistica, in un'ottica di valorizzazione delle attività culturali e dei beni architettonici e paesaggistici del territorio;
- h) fornire ai Fondatori e ai Sostenitori servizi di progettazione in un'ottica di potenziamento della rete e qualsiasi altro servizio ritenuto utile per il migliore utilizzo dei beni materiali ed immateriali ad essi riferiti;

4. La Fondazione può svolgere ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile, anche di natura commerciale purchè non prevalente o solo opportuna al perseguimento delle proprie finalità. A titolo esemplificativo e non esaustivo, essa può pertanto:

- a) stipulare con enti pubblici o soggetti privati accordi o contratti di qualsiasi natura e durata utili o anche solo opportuni al perseguimento delle proprie finalità;
- b) partecipare, anche in veste di fondatore, ad associazioni, fondazioni, comitati e, più in generale, istituzioni pubbliche o private, comprese società di capitali, che perseguono finalità coerenti con le proprie;
- c) svolgere, nell'osservanza delle modalità di legge, attività di raccolta di fondi e finanziamenti, sia direttamente sia attraverso altri enti con qualsiasi strumento o mezzo, per la realizzazione ed il sostegno delle proprie iniziative.
- d) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione di beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti, nonché di parte delle attività.

5. L'attività della Fondazione si svolge sulla base dei vincoli di bilancio e del documento programmatico annuale di cui all'art. 4 e del documento programmatico-finanziario pluriennale di cui all'art. 5.

## **Capo II Patrimonio e risorse**

### **Art. 3 (Patrimonio)**

1. Il Patrimonio indisponibile della Fondazione è composto:
  - a) dal patrimonio indisponibile che include i conferimenti in denaro definiti nell'atto costitutivo, nonché anche beni mobili e immobili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori e dai Sostenitori, espressamente da questi ultimi destinati al patrimonio medesimo in misura non inferiore a quella annualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione;
  - b) dai beni mobili e immobili che pervengono o perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo da parte di soggetti pubblici o privati, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto espressamente destinati a incremento del patrimonio indisponibile;
  - c) dai crediti relativi alle voci che precedono.
2. Il Patrimonio disponibile della Fondazione è costituito:
  - a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dall'attività della Fondazione medesima;
  - b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, aventi ad oggetto qualsiasi bene materiale od immateriale, che non siano espressamente destinate al patrimonio indisponibile;
  - c) dalle somme destinate annualmente dai Fondatori Promotori e dai Sostenitori ad incremento del patrimonio disponibile;
  - d) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
  - e) da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato o da altri Enti pubblici o privati.

### **Art. 4 (Esercizio finanziario)**

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Per ogni esercizio sono predisposti un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.
2. Il bilancio consuntivo viene predisposto dal Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e sottoposto all'approvazione del Collegio dei Fondatori, entro i quindici giorni successivi, corredato della relazione sull'attività svolta e della relazione del Revisore dei Conti. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal Codice Civile in tema di società di capitali, ove compatibili.
3. Qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e alla gestione della Fondazione, l'approvazione del bilancio consuntivo può essere differita al termine massimo e improrogabile del 30 giugno. In tal caso, gli amministratori segnalano nella relazione di cui sopra le ragioni che hanno portato alla dilazione.
4. Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Presidente convoca il Collegio dei Fondatori per l'approvazione del bilancio preventivo, la cui proposta viene elaborata dal Consiglio di Amministrazione, corredata del documento programmatico annuale e della relazione del Revisore dei Conti.
5. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega preventiva o dal Direttore che eccedano i limiti degli stanziamenti di bilancio approvato, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione stesso.

6. In considerazione delle finalità della Fondazione e della sua natura giuridica è vietato distribuire direttamente o indirettamente utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione sono destinati al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione o a quelle ad esse connesse.

#### Art. 5

(Documento programmatico-finanziario pluriennale)

1. Il Documento programmatico-finanziario pluriennale è approvato dal Collegio dei Fondatori, su proposta del Consiglio di Amministrazione, che lo predispone entro quattro mesi dal proprio insediamento. La sua durata coincide con la durata degli organi di amministrazione.

2. Il Documento programmatico-finanziario pluriennale precisa le strategie, le priorità e gli obiettivi da perseguire, nonché i relativi programmi di intervento cui deve attenersi la Fondazione con riferimento al quadro delle risorse presumibilmente disponibili nel periodo considerato.

### Capo III Organi

#### Art. 6

(Organi della Fondazione)

1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Collegio dei Fondatori;
- b) il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) l'Assemblea dei Sostenitori;
- e) il Revisore dei Conti.

*2. Gli organi di cui al comma 1, lettere b), c), e) e il Presidente dell'Assemblea dei Sostenitori restano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio dalla loro nomina o comunque fino ad avvenuta nomina del nuovo organo e possono essere rinominati per non più di due mandati consecutivi.*

3. I componenti degli organi svolgono le proprie funzioni in piena autonomia e sono tenuti alla riservatezza in merito a fatti, notizie e informazioni di cui vengano a conoscenza nell'espletamento del loro mandato. Ad eccezione del Revisore dei Conti, essi svolgono le proprie funzioni senza percepire compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.

4. Le sedute degli organi possono essere tenute in audio-video conferenza, con interventi dislocati in più luoghi collegati, a condizione che sia espressamente previsto nell'avviso di convocazione e che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento. In particolare è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di Presidenza, di accertare la regolarità della costituzione della seduta e l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

In ogni caso la riunione si considera svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il Segretario verbalizzante.

#### Art. 7

(Collegio dei Fondatori)

1. Il Collegio dei Fondatori è l'organo al quale è riservata l'adozione degli atti essenziali alla vita della Fondazione e al raggiungimento dei suoi scopi.

2. Il Collegio dei Fondatori è costituito dai legali rappresentanti pro tempore, o loro delegati, dei Fondatori Promotori. Presidente del Collegio dei Fondatori è Il legale rappresentante della Città di Verbania.

3. Il Collegio dei Fondatori è convocato in un'unica convocazione dal Presidente, mediante qualsiasi mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione almeno cinque giorni prima di quello previsto per l'adunata. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata con un preavviso di tre giorni.

Esso può, altresì, essere convocato da un numero di membri del Consiglio di Amministrazione che ne rappresenti la maggioranza.

4. Il Collegio dei Fondatori è validamente riunito quando siano presenti entrambi i membri e delibera con il voto unanime dei medesimi. Al Collegio partecipano, senza diritto di voto, il Presidente della Fondazione, il Direttore ed Il Revisore dei Conti.

5. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario, che sarà individuato di volta in volta, e sono riportati nel libro delle deliberazioni, da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

#### Art. 8

##### (Competenze del Collegio dei Fondatori)

1. Il Collegio dei Fondatori approva gli obiettivi e i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

2. In particolare il Collegio provvede a:

- a) stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'articolo 2, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a);
- b) approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, predisposti dal Consiglio d'Amministrazione;
- c) adottare i programmi annuali e pluriennali delle attività culturali proposti dal Direttore e dal Consiglio di Amministrazione e valutare, contestualmente all'approvazione del bilancio consuntivo, i risultati artistici, culturali ed economici raggiunti;
- d) deliberare in merito all'eventuale presa in carico di siti culturali;
- e) vigilare affinché la realizzazione delle attività della Fondazione avvenga nel rispetto di quanto indicato nel bilancio preventivo;
- f) nominare il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione, i membri del Consiglio d'Amministrazione, così come designati ai sensi dell'art. 11);
- g) nominare il Revisore dei Conti, così come designato ai sensi dell'art. 14 e definirne il compenso;
- h) stabilire i criteri per l'accettazione degli eventuali Sostenitori;
- i) deliberare l'accettazione degli eventuali Sostenitori, anche residenti all'estero;
- l) deliberare eventuali modifiche statutarie, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- m) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- n) esprimere pareri su ogni argomento sottoposto loro dal Consiglio di Amministrazione;
- o) deliberare in merito all'esclusione dei Sostenitori, in base a quanto stabilito dall'art. 15 del presente Statuto;
- p) svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente Statuto.

#### Art. 9

##### (Assemblea dei Sostenitori)

1. L'Assemblea dei Sostenitori riveste un ruolo consultivo e può formulare pareri non vincolanti per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio dei Fondatori in merito ai programmi, alle linee operative e alle politiche di bilancio della Fondazione.

2. L'Assemblea dei Sostenitori si riunisce almeno due volte l'anno in occasione dell'esame delle proposte di bilancio preventivo e consuntivo e viene convocata per pareri di carattere consultivo almeno semestralmente dal Presidente della Fondazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice

Presidente, con preavviso di quindici giorni, per l'illustrazione dei programmi della Fondazione medesima.

3. L'Assemblea dei Sostenitori nomina, con la maggioranza assoluta dei voti cui hanno diritto i suoi componenti ai sensi del comma 9, eleggendolo tra i suoi membri, il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea dei Sostenitori partecipa, con diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione insieme ad un componente dell'Assemblea, designato con la maggioranza assoluta dei voti cui hanno diritto i suoi componenti, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 11, comma 1, lett. d).

4. La convocazione dell'Assemblea dei Sostenitori è effettuata dal Presidente della Fondazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente della stessa, mediante qualsiasi mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

5. L'Assemblea dei Sostenitori è validamente riunita alla presenza della maggioranza assoluta dei voti complessivi cui hanno diritto i Sostenitori ai sensi del comma 9, anche tramite delega. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza semplice dei voti cui hanno diritto i presenti, salvo i casi di cui al comma 3. In caso di parità, prevale il voto del Presidente dell'Assemblea dei Sostenitori.

6. All'Assemblea dei Sostenitori partecipa, senza diritto di voto, il Presidente della Fondazione, che nomina un Segretario verbalizzante nominato di volta in volta.

7. I Sostenitori hanno il diritto di voto nella propria Assemblea nella misura indicata nel comma 9, in seguito all'adozione, da parte del Collegio dei Fondatori, della delibera di accoglimento della richiesta di adesione.

8. Ogni Sostenitore interviene all'Assemblea dei Sostenitori mediante il proprio legale rappresentante o mediante un proprio delegato munito di delega scritta.

9. Ciascun Sostenitore ha diritto a un voto ogni 1.000,00 (mille) Euro di valore annualmente apportato alla Fondazione nell'anno in corso o nell'anno precedente, in caso di sedute convocate nei primi quattro mesi dell'anno corrente e a eventuali ulteriori voti ponderati derivanti da deleghe ricevute da altri Sostenitori. Ciascun delegato non può essere titolare di più di due deleghe. Nel caso in cui l'apporto di un Sostenitore consista in una delle modalità previste dall'art. 1, comma 4, il relativo valore non può comunque essere inferiore alla sopra citata soglia di Euro 1.000,00.

10. I verbali dell'Assemblea dei Sostenitori sono firmati dal Presidente della stessa e dal Segretario della riunione e sono riportati nel libro delle deliberazioni, da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

#### Art. 10

##### (Presidente e Vice Presidente)

1. Il Presidente della Fondazione è anche presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. f).

2. Il Presidente sovrintende alle attività di gestione della Fondazione, di cui ha la legale e processuale rappresentanza.

3. In particolare sono di competenza del Presidente:

- a) la convocazione del Collegio dei Fondatori, dell'Assemblea dei Sostenitori e del Consiglio di Amministrazione;
- b) l'attuazione diretta o anche tramite il Direttore delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Fondatori;
- c) la presentazione delle domande dirette a ottenere contributi o finanziamenti o sponsorizzazioni da parte dello Stato, di Enti pubblici o privati o dell'Unione Europea;
- d) la rappresentanza istituzionale della Fondazione;
- e) l'adozione di ogni provvedimento opportuno, qualora comprovate ragioni d'urgenza non consentano la convocazione del Consiglio di Amministrazione alla cui ratifica è sottoposto.

4. In caso di vacanza, assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente della Fondazione, nominato ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. f).

5. Qualora anche quest'ultimo fosse impossibilitato, le stesse funzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano di età.

#### Art. 11 (Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero massimo di cinque membri, così designati:

a) un componente dalla Regione con atto deliberativo della Giunta Regionale; un componente dalla Città di Verbania ed uno individuato, all'unanimità, dal Collegio dei Fondatori. Il componente designato dalla Città di Verbania assume il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione e della Fondazione ed il componente designato dalla Regione assume le funzioni di Vice presidente della Fondazione;

d) un componente designato dall'Assemblea dei Sostenitori, qualora costituita, con le modalità di cui all'art. 9 ovvero due componenti nel caso in cui i membri dell'Assemblea medesima siano in numero superiore a tre.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere requisiti di professionalità e di esperienza in materia di organizzazione e gestione nel settore delle attività culturali o nel campo dell'amministrazione aziendale. Gli stessi componenti designati dalla Città di Verbania e dalla Regione Piemonte dovranno essere individuati mediante l'attivazione di procedure di selezione ad evidenza pubblica.

3. Qualora un amministratore venga a cessare dalla carica nel corso del mandato, il Consiglio o, nel caso in cui venga a cessare l'intero Consiglio, il Revisore dei Conti, è tenuto ad informare prontamente i Fondatori per la designazione dei sostituti. Il Consigliere subentrante decade contestualmente alla cessazione dell'incarico dei Consiglieri originariamente nominati.

#### Art. 12 (Adunanze del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni trimestre ed è di regola convocato dal Presidente mediante qualsiasi mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione da inviarsi almeno cinque giorni prima della riunione a tutti i consiglieri e ai soggetti che ai sensi del presente statuto hanno diritto di partecipare, anche senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio.

2. Il Consiglio di Amministrazione si considera validamente costituito e può operare quando è stata accettata la nomina di almeno tre dei suoi componenti, fra cui il Presidente. La costituzione del nuovo Organo determina l'automatica decadenza del Consiglio di Amministrazione precedentemente in carica.

3. Qualora uno dei Sostenitori non provvedesse alla designazione del consigliere di amministrazione di propria competenza entro 180 giorni dalla richiesta di designazione, il Collegio dei Fondatori ha facoltà di provvedere alle relative nomine.

4. Il Consiglio può deliberare qualora siano presenti almeno tre consiglieri.

5. Ogni consigliere ha diritto di chiedere al Presidente l'integrazione dell'ordine del giorno del Consiglio o la convocazione del Consiglio indicando le materie da trattare.

6. Hanno diritto di chiedere la convocazione del Consiglio anche il Direttore ed il Revisore dei Conti.

7. Qualora il Presidente non convochi il Consiglio entro tre giorni dalla richiesta, può provvedervi il Vice Presidente o il Revisore dei Conti.

8. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza semplice dei consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

9. I verbali del Consiglio di Amministrazione sono firmati dal Presidente e dal Segretario della riunione e sono riportati nel libro delle deliberazioni, da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Art. 13  
(Competenze del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio d'Amministrazione provvede all'amministrazione e alla gestione della Fondazione, con criteri di trasparenza, economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito degli indirizzi, dei piani, dei progetti e dei vincoli di bilancio approvati dal Collegio dei Fondatori.

2. Al Consiglio di Amministrazione sono in particolare attribuite le seguenti competenze:

- a) predisporre i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Collegio dei Fondatori;
- b) provvedere, nei limiti previsti dallo Statuto, all'amministrazione ordinaria e straordinaria per il raggiungimento delle finalità statutarie della Fondazione, fatta salva la possibilità di cui al comma 3 di delegare funzioni al Presidente o al Direttore;
- c) adottare e modificare i regolamenti interni di cui all'art. 20;
- d) predisporre i bilanci preventivo e consuntivo ed il documento programmatico-finanziario pluriennale, da sottoporre all'approvazione del Collegio dei Fondatori;
- e) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati, contributi e donazioni, nonché all'acquisto e all'alienazione di beni mobili ed immobili;
- f) nominare un Direttore, secondo le modalità di cui all'art. 19, e ratificarne le decisioni non preventivamente autorizzate;
- g) fissare la quota annuale destinata dai fondatori e/o Sostenitori al patrimonio disponibile ;
- h) approvare la struttura organizzativa della Fondazione, individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività;
- i) approvare e ratificare l'assunzione di personale o la stipula di contratti di collaborazione e consulenza, a seguito delle procedure espletate dal Direttore, nel rispetto del regolamento adottato, ai sensi dell'art. 20 che disciplina i rapporti tra la Fondazione ed il personale dipendente e non dipendente;
- l) approvare il rimborso delle spese, debitamente documentate, sostenute dagli Organi della Fondazione e dagli eventuali collaboratori esterni;
- m) ratificare i provvedimenti adottati in caso di urgenza dal Presidente;
- n) proporre le modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione da sottoporre all'approvazione del Collegio dei Fondatori.

3. Per una migliore efficacia nella gestione, il Consiglio d'Amministrazione può delegare alcune delle proprie funzioni al Direttore, eccetto quelle di cui all'art. 2381, comma 4, del Codice Civile.

Art. 14  
(Revisore dei Conti)

1. Il Revisore dei Conti è nominato dal Collegio dei Fondatori ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Contabili.

2. Il Revisore dei Conti è organo di controllo tecnico contabile della Fondazione e svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) verifica, nel corso dell'esercizio, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- b) verifica se il bilancio consuntivo corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sia conforme alle norme che disciplinano la redazione;
- c) esprime con un'apposita relazione un giudizio sul bilancio consuntivo;
- d) verifica la ragionevolezza e la copertura finanziaria del bilancio preventivo esprimendo un giudizio con un'apposita relazione;
- e) vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi della corretta amministrazione ed esprime, con apposita relazione, un giudizio sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottate dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento.

3. Il Revisore dei Conti partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Collegio dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione. Partecipa anche all'Assemblea dei Sostenitori, su richiesta del rispettivo Presidente.

**Art. 15**  
(Esclusione e recesso dei Sostenitori)

1. Il Collegio dei Fondatori, su propria iniziativa o su proposta del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea dei Sostenitori, qualora costituita, può decidere, con il voto favorevole di entrambi i suoi componenti, l'esclusione dei Sostenitori di cui all'art. 1, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- a) violazione del vincolo obbligatorio, rimasto inadempito anche in un'unica annualità, di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- b) condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 3 del presente Statuto e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- c) mancato assolvimento, anche in un'unica annualità del dovere di prestazioni non patrimoniali).

2. Nel caso di enti o persone giuridiche private, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

- a) trasformazione, fusione e scissione;
- b) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- c) apertura di procedure di liquidazione;
- d) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

3. I Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte nel corso dell'anno in cui ha luogo il recesso.

4. I Fondatori promotori non possono recedere né essere esclusi dalla Fondazione.

**Art. 16**  
(Incompatibilità e inconfiribilità delle cariche)

1. In materia di incompatibilità e inconfiribilità dei componenti degli organi e di titolari di cariche della Fondazione si applica integralmente la normativa statale e regionale di riferimento.

**Capo IV**  
**Organizzazione**

**Art. 17**  
(Trasparenza)

1. La Fondazione, nella sua azione istituzionale e amministrativa, si ispira a principi di trasparenza e pubblicità dei procedimenti e provvede in particolare alla pubblicazione sul proprio sito ufficiale delle informazioni di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia.

**Art. 18**  
(Struttura organizzativa)

1. La Fondazione si dota di una struttura organizzativa ispirata ai principi di efficienza, efficacia ed economicità predisposta dal Direttore di cui all'art. 19 e deliberata, ai sensi dell'art. 13, dal Consiglio di Amministrazione.

**Art. 19**  
(Direttore)

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina a maggioranza semplice dei suoi componenti un Direttore, con incarico di lavoro a tempo determinato, fissandone compiti, trattamento economico, posizione giuridica, durata dell'incarico, comunque non superiore a quella del Consiglio stesso.

2. Per l'individuazione del Direttore, il Consiglio di Amministrazione attiva procedure di selezione ad evidenza pubblica.

3. Il Direttore è scelto tra persone di comprovata autonomia e qualificazione professionale e rilevante, pluriennale esperienza di gestione organizzativa e tecnico-amministrativa specificamente riferita al settore della promozione culturale.

4. Nel corso del suo incarico, il Direttore può svolgere altre attività manageriali, organizzative, di consulenza e prestazione artistica previa autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione, che ne verifica la compatibilità rispetto agli impegni assunti per la Fondazione e la non sussistenza di situazioni di conflitto di interesse, purchè l'assunzione di altri incarichi non sia di nocimento all'attività oggetto dell'incarico svolto presso la Fondazione.

5. Il Direttore è tenuto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Fondatori e, ove richiesto, dell'Assemblea dei Sostenitori.

6. Il Direttore dirige gli uffici della Fondazione; egli è responsabile del personale, garantisce il funzionamento dei servizi e adotta i provvedimenti necessari per assicurare la regolare esecuzione degli indirizzi e delle decisioni degli Organi della Fondazione.

7. Al Direttore, in particolare, compete:

- a) predisporre i programmi annuali e pluriennali di attività, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- b) elaborare proposte relative al bilancio e all'eventuale assestamento in corso di esercizio;
- c) elaborare i regolamenti interni della Fondazione nelle materie di sua competenza;
- d) attuare e sovrintendere all'esecuzione degli atti del Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui sia stato da quest'ultimo delegato, ai sensi dell'art. 13, e degli eventuali atti allo stesso delegati dal Presidente, nonché della redazione e conservazione dei verbali e delle scritture la cui tenuta è obbligatoria;
- e) predisporre domande, da sottoporre alla firma del Presidente della Fondazione, dirette a ottenere contributi o finanziamenti o sponsorizzazioni da parte dello Stato, di Enti pubblici o privati o dell'Unione Europea;
- f) curare le procedure di selezione ad evidenza pubblica per l'assunzione di personale e per la stipula di contratti di collaborazione e consulenza, da sottoporre ad approvazione e ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione;
- g) curare le procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di lavori e per la fornitura di beni e servizi;
- h) firmare, secondo quanto di competenza e ove non diversamente stabilito dal Consiglio di Amministrazione, gli atti e i contratti, i pagamenti e le riscossioni;
- i) ordinare direttamente gli acquisti nel limite fissato con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione, presentandone il rendiconto con cadenza trimestrale;
- l) informare il Presidente della Fondazione delle eventuali vertenze con il personale e adottare i provvedimenti disciplinari previsti nei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, informandone il Consiglio di Amministrazione;
- m) esercitare ogni altra funzione che gli venga delegata dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.

8. Con cadenza trimestrale il Direttore presenta al Consiglio di Amministrazione una relazione sull'attività svolta e sugli eventuali atti di impegno assunti senza una preventiva decisione del Consiglio stesso, i quali vengono sottoposti a ratifica ai sensi dell'art. 13, comma 2.

20

(Regolamenti interni)

1. Per disciplinare l'organizzazione operativa e dotarsi degli strumenti di controllo della gestione e delle procedure atte a garantire condizioni di efficienza, correttezza, trasparenza e imparzialità della propria azione amministrativa di cui all'art. 17, la Fondazione adotta uno o più Regolamenti interni, predisposti dal Direttore e approvati dal Consiglio di Amministrazione.

## **Capo V** **Disposizioni finali**

### Art. 21 (Scioglimento)

1. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo, esperita la fase di liquidazione, dovrà essere devoluto, con deliberazione del Collegio dei Fondatori ad altri enti che perseguono analoghe finalità nel campo della promozione e valorizzazione delle attività e dei beni culturali e dell'educazione artistica, individuate dal Collegio dei Fondatori.
2. I beni affidati in comodato o in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.
3. La deliberazione relativa allo scioglimento della Fondazione è adottata con le modalità stabilite dall'art. 7, comma 7, e designa uno o più liquidatori del patrimonio della Fondazione.

### Art. 22 (Foro Competente)

1. Ogni controversia relativa all'interpretazione del presente Statuto e collegata con l'attività della Fondazione è di esclusiva competenza del Foro di Verbania.

### Art. 23 (Rinvio alle leggi)

1. Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del codice Civile e le Leggi vigenti in materia.

### Art. 24 (Norma transitoria)

1. Gli Organi della Fondazione possono immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dai Fondatori Promotori in sede di atto costitutivo. Il Consiglio di Amministrazione, in caso di adesione dei Sostenitori, verrà integrato nel semestre successivo.